



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO PARTECIPATE E SERVIZI INFORMATICI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 13/05/2020 avente per oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI "NUOVA IMU" PER L'ESERCIZIO 2020 E CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO A GESEM S.R.L. DELLA GESTIONE DELLA "NUOVA IMU" FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE TRA IL COMUNE DI ARESE E GESEM S.R.L. - I.E.

Proponente: NUVOLI LUCA - VICE SINDACO

Proposta al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI "NUOVA IMU" PER L'ESERCIZIO 2020 E CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO A GESEM S.R.L. DELLA GESTIONE DELLA "NUOVA IMU" FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE TRA IL COMUNE DI ARESE E GESEM S.R.L. - I.E.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

Richiamato l'articolo 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*, e l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale *"il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019, con cui è stato differito al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e alla luce del successivo Decreto del 28.02.2020 (GU n. 50 del 28.02.2020) che ha ulteriormente posticipato tale termine al 30.04.2020;

Visto inoltre il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), convertito con modifiche dalla legge 27/2020, contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale, per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 31 luglio 2020;

Vista la Legge 27/12/2019 n. 160 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 45 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (19G00165), la quale, all'art. 1 (commi 738 – 782) prevede:

- a) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU - TASI in un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2020, individuata quale data limite per l'approvazione delle aliquote e detrazioni della nuova IMU per l'anno 2020, scadenza successiva al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- b) l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o può essere azzerata;
- c) l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il comune può aumentarla di 1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- d) l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e i comuni possono solo azzerarla;
- e) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita l'aliquota di base fino al 2021 è pari all' 1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- f) l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- g) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota di base è pari al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
- h) a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;
- i) è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:
 - i fabbricati di interesse storico e artistico;
 - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
 - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;
- j) è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
- k) per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate;
- l) il termine per la presentazione della dichiarazione torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

Vista la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 18 febbraio 2020, Prot. n. 4897 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote" con il quale il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

Considerato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che

subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020 e che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019;

Considerato che:

- 1) con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 30/9/2014, veniva approvato il Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese, Rho, Pregnana Milanese e Vanzago, con decorrenza dall' 01/01/2015, per l'affidamento in forma associata “*in-house providing*” ad una società di capitali a totale partecipazione pubblica, in conformità ai principi comunitari dei seguenti servizi, conferendone la gestione a Ge.Se.M. S.r.l. (P.IVA/C.F. 03749850966), Società a responsabilità limitata:
 - controllo e coordinamento del servizio di igiene urbana integrato,
 - gestione del servizio accertamento, liquidazione e riscossione, sia ordinaria sia coattiva, di tutte le entrate tributarie ed extra-tributarie,
 - gestione del servizio di pubbliche affissioni,
 - gestione in concessione degli impianti pubblicitari,
 - gestione delle manutenzioni ordinarie dei beni immobili comunali,
 - gestione della segnaletica stradale,
 - gestione della “casa dell'acqua”,
 - pulizia e raccolta rifiuti dai cestini stradali,
- 2) i Comuni esercitano su Ge.Se.M. S.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società svolge la propria attività solo a favore degli Enti Pubblici che la controllano e sussistono dunque congiuntamente i requisiti richiesti per l’*“in-house providing”*:
 - a) la totale partecipazione pubblica;
 - b) il controllo analogo da parte degli Enti pubblici soci -che assumono la veste di Enti controllanti-, mediante l'esercizio da parte degli stessi di un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della controllata;
 - c) la prevalenza dell'attività con gli enti affidanti, nel senso che le prestazioni eseguite dalla società affidataria sono destinate in via principale ed esclusiva agli Enti soci, risultando le eventuali altre attività di carattere marginale e sussidiario;
- 3) GeSeM S.r.l. è espressione della collaborazione intercomunale, vale a dire essa è il soggetto strumentale organizzato dagli Enti Locali soci per lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata di servizi pubblici;

Rilevato che Ge.Se.M. S.r.l. non necessita di iscrizione all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97 e D.M. 11/9/2000 n. 289 se e per quanto operante per conto degli Enti pubblici soci;

Ricordato che l'art. 113, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. e integr. dispone che: *“I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.”*;

Tenuto conto che in data 22/10/2019 (Rep. 136) è stato sottoscritto tra il Comune di Arese e Ge.Se.M. S.r.l. Il contratto di servizio per la gestione e riscossione delle entrate tributarie e delle entrate extra-tributarie, oltreché del servizio di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Arese, a prevalenza E.R.P., in locazione/concessione – periodo 01.01.2019/31.12.2022;

Visti gli obiettivi inseriti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 (C.C. n. 70 del 30.09.2019 la cui nota di aggiornamento è stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 15 del 05.03.2020;) ed in particolare gli obiettivi assegnati alla Ge.Se.M. S.r.l per il prossimo triennio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 19/12/2019 di “Approvazione del Piano economico-finanziario, predisposto da GeSeM S.r.l., per la gestione del servizio tributi, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie – Preventivo Anno 2020. I.E.” con la quale:

- 1) è stato approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio Tributi e Riscossione coattiva delle entrate extra-tributarie per l'anno 2020 redatto da Ge.Se.M. S.r.l. registrato al Protocollo dell'Ente al n. 30015 del 13.12.2019, contenente il dettaglio delle attività che saranno svolte nel corso dell'anno 2020, i costi che la Società dovrà sostenere per l'espletamento di dette attività ed i corrispettivi per la gestione del servizio, con riferimento all'anno 2020;
- 2) viene individuato, nel Legale Rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l., il Funzionario Responsabile relativamente al servizio di gestione dell'Imposta Unica Comunale -IUC- (che comprende IMU, TASI e TARI), TOSAP permanente e temporanea, Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, TIA, TARES e ICI arretrati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Testo unificato delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione C.C. 98 del 18/12/2003, nonché del Nuovo Regolamento I.U.C. (approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 27/03/2014, così come modificato con deliberazione del C.C. n. 30 del 18/4/2016), con estensione della designazione anche per il servizio di riscossione coattiva di dette entrate e delle entrate patrimoniali extra-tributarie;

Visto l' Art. 1 - Comma 781 della L. 27/12/2019, n.160 ai sensi del quale "I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI" e ritenuto dunque di confermare l'affidamento a Gesem S.r.l. della gestione della "nuova IMU" fino alla scadenza del contratto sopra richiamato;

Visto altresì l' Art. 1 - Comma 778 della L. 27/12/2019, n.160 ai sensi del quale "Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa" e vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 11/06/2020 di conferma nel Legale Rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l., del Funzionario Responsabile relativamente al servizio di gestione della "Nuova 'Imposta Municipale Unica" per tutta la durata del contratto sopra richiamato;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 3 del 16.01.2020;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e ritenuto necessario, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio e l'invarianza di gettito rispetto all'esercizio 2019, procedere alla determinazione delle aliquote applicabili nell'anno 2020 in merito alla "nuova I.M.U." come segue:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016	6 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze affittati con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.	6,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune (equiparazione ad abitazione principale, come da regolamento).	6,6 per mille
Aliquota per sale cinematografiche, inserite nella categoria catastale D3, del centro storico in quanto luoghi di cultura e spettacolo	9,7 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga questa destinazione e non locati (fino al 2021)	2,1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo n. 49 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare le aliquote della “nuova IMU” per l'anno 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, così come nella tabella sotto riportata:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016	6 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze affittati con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.	6,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune (equiparazione ad abitazione principale, come da regolamento).	6,6 per mille
Aliquota per sale cinematografiche, inserite nella categoria catastale D3, del centro storico in quanto luoghi di cultura e spettacolo	9,7 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga questa destinazione e non locati (fino al 2021)	2,1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 (euro duecento/00) e di dare atto che il Comune di Arese non ha applicato, negli esercizi precedenti, la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 677 terzo periodo, della L. 147/2013 e che non verrà applicata, conseguentemente, neppure per l'anno 2020;
4. di dare atto che il versamento della nuova IMU è prevista in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in materia eventualmente sopravvenute;
6. di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i.;

7. di confermare l'affidamento a Gesem S.r.l. della gestione della "nuova IMU" fino alla scadenza del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Arese e Gesem s.r.l in data 22/10/2019 (Rep. 136) per la gestione e riscossione delle entrate tributarie e delle entrate extra-tributarie, oltrech  del servizio di gestione del patrimonio immobiliare di propriet  del Comune di Arese, a prevalenza E.R.P., in locazione/concessione – periodo 01.01.2019/31.12.2022 ai sensi dell' Art. 1 - Comma 781 della L. 27/12/2019, n.160;
8. di prendere atto della conferma nel Legale Rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l., il Funzionario Responsabile relativamente al servizio di gestione della "Nuova Imposta Municipale Unica" a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attivit  organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivit , nonch  la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa, per tutta la durata del contratto sopra richiamato ai sensi dell' Art. 1 - Comma 778 della L. 27/12/2019, n.160 effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 11/06/2020;
9. di demandare al competente ufficio la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e secondo le modalit  dettate dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

Stante la necessit  di dare adeguata e tempestiva informazione alla cittadinanza di quanto sopra deliberato

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e integr..



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 /
www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI "NUOVA IMU" PER L'ESERCIZIO
2020 E CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO A GESEM S.R.L. DELLA GESTIONE
DELLA "NUOVA IMU" FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI
SERVIZIO IN ESSERE TRA IL COMUNE DI ARESE E GESEM S.R.L. - I.E.**

AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 26/06/2020

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
E PROGRAMMAZIONE
FALDETTA MARIA TERESA
(atto sottoscritto digitalmente)